

STATUTO
della Società in house "PAGANI SERVIZI S.R.L."

Articolo 1
DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, e a socio unico denominata "PAGANI SERVIZI S.R.L."

Articolo 2

SEDE

La sede della società è in Pagani (SA) all'indirizzo, risultante dall'iscrizione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c.

La predetta sede non può essere stabilita presso la casa comunale, in Piazza B. D'Arezzo n. 33.

Articolo 3
DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 4
OGGETTO

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'Amministrazione Comunale, e funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

La società potrà operare esclusivamente con il Comune di Pagani, e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non potrà partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, a fini puramente esemplificativi, la società potrà svolgere, in conformità alla legislazione vigente, nonché a quella che dovesse sopravvenire, i seguenti servizi: manutenzione degli edifici comunali, delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi; manutenzione delle strade e della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ivi compresa la pulizia delle cunette e dei canali di scolo delle acque piovane; gestione dei servizi di pulizia all'interno degli edifici di proprietà o in uso all'amministrazione comunale; manutenzione del verde pubblico; manutenzione dell'illuminazione votiva; servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento; riscossione dei tributi comunali; servizio di vigilanza e sicurezza del territorio; attività complementari e sussidiarie alle precedenti.

La Società potrà provvedere alla progettazione e/o costruzione e/o all'acquisto di quanto si rendesse necessario per garantire i servizi nella massima efficienza, sia direttamente che tramite procedure ad evidenza pubblica.

La Società, previa autorizzazione del Consiglio Comunale del Comune di Pagani, potrà altresì compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così, fra l'altro, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento delle finalità sociali, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui.

La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, provvidenze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del settore.

Articolo 5

CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00), e viene assunto e sottoscritto integralmente dall'unico socio, che si obbliga a liberare la suddetta quota mediante conferimenti in denaro.

Il capitale è preordinato al conseguimento dell'oggetto sociale e potrà essere aumentato, anche mediante conferimento di beni diversi dal denaro, potendo essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In tal caso il valore del bene conferito è determinato ai sensi dell'art. 2465 del cc.

Le quote possono essere possedute solo dal Comune di Pagani e pertanto sono inalienabili.

Articolo 6

CONTROLLO ANALOGO

Il Comune di Pagani esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In ragione di quanto previsto al comma precedente, la società sin d'ora:

- a. svolgerà la propria attività esclusivamente in favore del Comune di Pagani;
- b. presenterà al Comune di Pagani entro il 30 novembre di ciascun anno il programma dell'attività ed il budget preventivo di spesa per l'anno successivo, nonché il rendiconto consolidato che dovrà essere allegato al bilancio di previsione del Comune di Pagani, con le modalità previste dall'art. 172, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c. sottoporrà le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria, le modifiche statutarie ed il bilancio, nonché quelle di determinante rilievo per l'attività sociale, all'approvazione del Consiglio Comunale del Comune di Pagani. Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Pagani potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti;
- d. adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dal Comune di Pagani;
- e. sottoporrà la propria azione, nel corso del suo svolgimento, al controllo periodico e puntuale del Comune di Pagani, al fine di verificarne la conformità al perseguimento degli obiettivi;
- f. renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pagani, nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile.

Articolo 7

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni del socio unico dovranno essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altra persona che non sia Amministratore o dipendente della Società. La relativa documentazione sarà conservata secondo quanto prevede l'art. 2478, comma 1, n. 2), c.c.

La rappresentanza è ammessa solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. Il rappresentante non può farsi sostituire in assemblea.

Articolo 8

LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata, con raccomandata o a mezzo PEC spedita dall'amministratore unico al

socio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e dell'elenco delle materie da trattare.

Nella lettera di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nella lettera di convocazione, l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta)giorni dalla data della prima ed il termine stabilito dal primo comma del presente articolo è ridotto a cinque giorni.

Di regola l'assemblea è convocata nella sede sociale. L'avviso di convocazione potrà prevedere anche un luogo diverso purché nel territorio del comune di Pagani.

In mancanza delle predette formalità, l'assemblea è comunque validamente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente l'Amministratore.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

Ove prescritto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478 c.c.

Articolo 9

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, oltre alle competenze ad essa riservate dalle disposizioni di legge vigenti, previa delibera del Consiglio Comunale del Comun e di Pagani, di cui al comma 5 dell'art. 4, autorizza il compimento da parte dell'amministratore unico, tra gli altri, dei seguenti atti:

- acquisto, cessione e trasferimento di immobili e di rami di azienda;
- definizione di piani industriali e finanziari di rilevanza strategica.

L'Assemblea delibera, annualmente, il piano delle assunzioni di personale, in coerenza con il piano delle attività previste per l'esercizio di riferimento ed i contratti in corso, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.

Articolo 10

AMMINISTRATORI

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio.

La nomina dell'amministratore è di competenza del socio unico, che provvederà *intuitu personae*, previo esperimento di idonea procedura comparativa e nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 04.08.2014.

L'amministratore unico deve possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica o amministrativa, per gli studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private e/o per uffici pubblici ricoperti e/o titolo di studio costituito da laurea.

La remunerazione dell'Amministratore unico è stabilita dall'Assemblea, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 61, comma 12, della Legge n. 133/2008 ed eventuali ulteriori normative sopravvenute.

L'amministratore dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile per una sola volta.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per atto costitutivo è riservato all'Assemblea.

L'Assemblea può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

L'Amministratore unico ha l'obbligo di inviare, al socio, una relazione trimestrale sull'andamento economico, patrimoniale e gestionale della società.

Articolo 11 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente al socio.

L'organo amministrativo, in ragione dei servizi conferiti alla società, se necessario, provvede alla nomina del direttore/responsabile tecnico, determinandone i poteri.

Articolo 12 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli artt. 2478 bis e 2364, 2° comma, c.c.

Articolo 13 UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti al socio, secondo quanto dallo stesso deciso.

Articolo 14 SCIoglIMENTO

La società si scioglierà per le cause previste dalla legge o per il decorso del termine previsto nel presente statuto.

L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 15

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.